



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

DM n. 4815/357 BIS

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e, in particolare, l'articolo 1, comma 956;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”* e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante *“Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”*;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante *“Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, su *“Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425”* e, in particolare, l'articolo 9, comma 8;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il decreto interministeriale MAE-MIUR 23 luglio 2009, n. 4716 sulle modalità relative al riconoscimento e al mantenimento della parità scolastica delle scuole italiane all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante *“Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante *“Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”* e, in particolare, l'articolo 56;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante *“Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 64 concernente *“Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”* e, in particolare, l'articolo 6, comma 3;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 65 concernente *“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”* e, in particolare, l'articolo 34, comma 4;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 66 concernente *“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”* e, in particolare, l'articolo 21;

Attesa la specificità del sistema della formazione italiana nel mondo e la necessità di tenere conto del contesto internazionale e dell'evoluzione della pandemia nei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, sede d'esame;

Ritenuto di adottare, per ragioni di speditezza e di chiarezza, un unico provvedimento contenente gli adattamenti alle Ordinanze del Ministro dell'istruzione n. 64, 65 e 66 del 2022 sopra citate;

Sentito il Ministro dell'istruzione;

DECRETA

Art. 1

Composizione delle commissioni per gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, calendari boreale e australe

1. In deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, per ciascuna classe terminale delle scuole italiane all'estero statali e paritarie, sedi dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'anno scolastico 2021/2022, calendario boreale e australe, è costituita una commissione d'esame composta da sei commissari interni e da un presidente. Per le classi terminali della stessa scuola, anche collocate in plessi diversi, è nominato il medesimo presidente.

2. I commissari interni sono nominati dal consiglio di classe in una riunione che si svolge anche in modalità telematica. Della nomina è data comunicazione alla Direzione generale per la diplomazia pubblica culturale e all'ufficio consolare di riferimento.

3. Il consiglio di classe, nella nomina dei commissari interni, applica i seguenti criteri:

a) i commissari sono individuati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento. Possono essere nominati docenti del contingente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 oppure docenti a contratto locale, anche a tempo determinato, di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento;

b) i commissari sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. È assicurata la presenza del commissario di “Lingua e letteratura italiana” e del commissario competente per la disciplina di indirizzo oggetto della seconda prova, individuata conformemente agli allegati B/1, B/2 e B/3 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 65. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali sono abilitati o per le quali possiedono, secondo la normativa vigente, un titolo di studio idoneo. Per i docenti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 64/2017 il titolo di studio può essere conseguito nel Paese dove si svolge l'esame;

c) il docente che insegna in più classi terminali può essere nominato per un numero di classi anche superiore a due, in circostanze eccezionali debitamente motivate.

4. Il presidente è nominato dalla Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, secondo i seguenti criteri:

a) nelle scuole statali, il dirigente scolastico della scuola o, in alternativa, un docente del contingente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non è in servizio nella classe d'esame;

b) nelle scuole paritarie, un dirigente scolastico o un docente del contingente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in servizio nel medesimo Paese dove si svolge l'esame o in Paesi limitrofi. In casi eccezionali, può essere designato come presidente della commissione il coordinatore didattico o un altro docente non ministeriale in servizio presso l'istituzione scolastica. Sono in ogni caso esclusi i docenti della classe.

5. Il capo dell'ufficio consolare, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, può disporre lo svolgimento del colloquio previsto nell'ambito dell'esame di Stato in modalità telematica, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali e alle norme in vigore nel Paese di riferimento, adottando le necessarie misure per assicurare adeguata sorveglianza.

6. Se, per motivi legati all'emergenza sanitaria o al contesto locale, uno o più commissari non possono essere presenti a scuola, il presidente di commissione può disporre la partecipazione ai lavori della commissione in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

7. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Le inosservanze sono valutate anche sotto il profilo disciplinare.

Art. 2

Casi particolari inerenti alla composizione delle commissioni per gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione

1. Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi con gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari sono nominati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti. Se non è possibile assicurare tale correlazione, sono nominati più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati.

2. Per le classi degli studenti che sostengono l'esame del progetto EsaBac, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina "Lingua e letteratura francese" e del commissario per la disciplina "Storia".

Art. 3

Svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, commi 5 e 6, il colloquio si svolge in presenza, nel rispetto delle misure di distanziamento necessarie a prevenire la diffusione del contagio.

2. Quando per uno o più candidati lo svolgimento del colloquio in presenza non è possibile, il presidente della commissione, acquisita la motivata richiesta dell'interessato a sostenere l'esame in via telematica, dispone che questo si svolga in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

Art. 4

Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 e all'articolo 3, commi 1 e 2, si applicano anche allo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Art. 5

Candidati esterni ed esami di idoneità e integrativi

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

2. Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi d'istruzione, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado, sono svolti in presenza.

3. La partecipazione alle prove di cui al presente articolo può essere assicurata in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona nel rispetto degli articoli 1, commi 5 e 6, e 3, comma 2.

Art. 6

Esami di Stato presso sedi estere, in modalità a distanza e in abbinamento con altre scuole italiane all'estero o altre scuole italiane in territorio metropolitano

1. Per eccezionali, gravi e comprovati motivi, i candidati esterni residenti all'estero, impossibilitati ad accedere a sedi di scuole italiane statali o paritarie presenti nel Paese o territorio di residenza o ad allontanarsi dal medesimo Paese o territorio, possono essere autorizzati a sostenere l'esame preliminare e le prove dell'esame di Stato nella sede dell'ufficio consolare competente per territorio. Le prove si svolgono con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 1, comma 5, in abbinamento con una scuola italiana situata all'estero o nel territorio nazionale, individuata in base allo specifico indirizzo di studio secondo le procedure previste dalla normativa in vigore.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, caso per caso, dalla Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, che, sentito l'ufficio consolare, predispone le occorrenti misure dopo attenta valutazione di ogni specifica situazione.

Art. 7

Rinvio

Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano le ordinanze del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 64, 65 e 66.

IL MINISTRO